

ZONA GIALLA ARTICOLO 1

- **COMMA 1** - Escluso Obbligo mascherinaa) **sogetti che stanno svolgendo attività sportiva;**
- **COMMA 10 LETTERA d)** è consentito svolgere **attività sportiva** o attività motoria **all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno due metri** per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- **COMMA 10 LETTERA e)** sono consentiti **soltanto gli eventi e le competizioni – di livello AGONISTICO e riconosciuti di PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE con provvedimento del (CONI) e del (CIP)** – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN, DSA, EPS ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di **impianti sportivi utilizzati a porte chiuse** ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le **sessioni di allenamento degli atleti**, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, **partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera** e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS. CONI e CIP vigilano sul rispetto di tali disposizioni.
- **COMMA 1 LETTERA f)** sono **sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori**, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, **nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite** nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è **interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli**;
- **COMMA 10 LETTERA g)** fatto salvo quanto previsto alla lettera e), (eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale), lo **svolgimento degli sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- **COMMA 10 LETTERA m)** sono **sospesi gli spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- **COMMA 10 LETTERA oo)** sono chiusi gli impianti sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal (CONI), dal (CIP) e/o dalle rispettive FSN per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. Dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali subordinatamente all'adozione di apposite linee guida

ZONA ARANCIONE - Art. 2 STESSA PREVISIONI ZONA GIALLA

ZONA ROSSA - Art. 3

- **COMMA 4 LETTERA d)** tutte le attività previste **dall'articolo 1, comma 10, lettere f) e g)**, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS; ANCHE IN ZONA ROSSA è, PERTANTO, **CONSENTITO L'ALLENAMENTO a PORTE CHIUSE DEGLI ATLETI AGONISTI** (anche degli EPS, quindi, anche di CSEN) **PARTECIPANTI alle COMPETIZIONI di livello AGONISTICO e riconosciute di PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE con provvedimento del CONI e del CIP**